

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per l'assistenza a titolo del Fondo di  
aiuti europei agli indigenti (2014-2020)**

(2021/C 522/01)

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

*Il presente documento di lavoro è stato predisposto dalla Commissione. In conformità del diritto vigente dell'UE, esso fornisce orientamenti tecnici ai colleghi e agli organismi coinvolti nella chiusura del Fondo di aiuti europei agli indigenti. I presenti orientamenti lasciano impregiudicata l'interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale.*

*Indice*

1. PRINCIPI GENERALI
2. POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA
3. TERMINE PER LA MODIFICA DEI PROGRAMMI
4. GESTIONE FINANZIARIA
  - 4.1. Disimpegno
  - 4.2. Liquidazione del prefinanziamento
  - 4.3. Calcolo del saldo finale
  - 4.4. Over-booking
5. RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA
6. IRREGOLARITÀ
  - 6.1. Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale
  - 6.2. Importi da recuperare e importi non recuperabili
  - 6.3. Rischio di irregolarità che comportano ulteriori controlli da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione
7. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA
  - 7.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura
  - 7.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione
  - 7.3. Disponibilità dei documenti

8. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

8.1. Relazione di attuazione finale

8.2. Conti

8.3. Dichiarazione di affidabilità di gestione e sintesi annuale

8.4. Parere di audit e relazione di controllo

9. PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

10. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ

I programmi operativi a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti per il periodo di programmazione dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, compresi quelli che beneficiano di REACT-EU, devono essere chiusi in maniera efficiente e puntuale. Sono quindi necessari orientamenti sulla chiusura tali programmi in linea con il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e con gli atti giuridici di applicazione generale adottati su tale base.

Gli orientamenti tengono conto della crisi senza precedenti causata dalla COVID-19 nel 2020 e nel 2021 e del suo impatto sull'attuazione dei programmi.

Gli orientamenti mirano ad aiutare gli Stati membri nella procedura di chiusura, spiegandone il funzionamento. Trattano il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'UE da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro a titolo di un programma, il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione europea allo Stato membro e/o il disimpegno dell'eventuale saldo finale.

Il sistema di esame e accettazione annuale dei conti ha notevolmente semplificato la procedura di chiusura. La chiusura di un programma dovrebbe pertanto basarsi unicamente sui documenti relativi al periodo contabile finale e alla relazione di attuazione annuale finale o più recente.

## 1. PRINCIPI GENERALI

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura dei programmi a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) conformemente al regolamento FEAD per il periodo di programmazione 2014-2020 <sup>(2)</sup>.

La chiusura dei programmi comporta il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell'UE da liquidare, mediante il pagamento dell'eventuale saldo finale allo Stato membro <sup>(3)</sup> in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro. La chiusura dei programmi non pregiudica il potere della Commissione di imporre rettifiche finanziarie.

## 2. POSSIBILITÀ DI CHIUSURA ANTICIPATA

Gli Stati membri possono chiedere la chiusura anticipata di un programma a condizione che abbiano svolto tutte le attività connesse all'attuazione del programma. A tal fine, bisognerebbe considerare quale periodo contabile finale del programma un periodo contabile precedente quello compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024. Se la Commissione accetta tale richiesta, lo Stato membro deve presentare i documenti di chiusura di cui all'articolo 52 del regolamento FEAD («documenti di chiusura») entro il 15 febbraio dell'anno successivo al periodo contabile in questione. È opportuno inoltre che la chiusura anticipata rispetti tutte le regole stabilite per le chiusure.

Per i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base (ossia i programmi operativi di tipo I), l'indagine strutturata finale deve essere condotta nel 2022. Tuttavia lo Stato membro non è tenuto a condurre l'indagine strutturata nel 2022 se ha attuato tutte le azioni del programma prima di tale anno. In questo caso, la Commissione raccomanda di condurre l'indagine nell'ultimo anno in cui vengono distribuiti i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1), per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione impegnati nell'ambito del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, il diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell'Unione, a meno che il comitato misto non abbia adottato misure tecniche in linea con l'articolo 138, paragrafo 5, dell'accordo di recesso. Tuttavia è opportuno osservare che le disposizioni dei presenti orientamenti relative alle risorse REACT-EU non si applicano al Regno Unito, ai sensi dell'articolo 154, quinto comma, dell'RDC, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2221 del 23 dicembre 2020.

### 3. TERMINE PER LA MODIFICA DEI PROGRAMMI

Per garantire la corretta attuazione dei programmi e la tempestiva preparazione della chiusura, è opportuno che gli Stati membri presentino, entro settembre 2023, le richieste di modifica dei programmi <sup>(4)</sup> compresa la modifica del piano finanziario. Ciò consentirà di adottare le decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023. L'unica eccezione è la presentazione di un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio 2020, la riduzione del finanziamento a seguito dell'applicazione della regola del disimpegno automatico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento FEAD. In questo caso, la richiesta di modifica del programma deve essere presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2024 <sup>(5)</sup>.

È opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi decisione di modificare gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, del regolamento FEAD <sup>(6)</sup> prima del termine ultimo di ammissibilità, ossia il 31 dicembre 2023.

### 4. GESTIONE FINANZIARIA

#### 4.1. Disimpegno

La regola del disimpegno automatico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento FEAD si applica a tutti gli impegni di bilancio, compresi quelli relativi all'ultimo anno del periodo di programmazione (2020).

Gli impegni ancora aperti al 15 febbraio 2025, o al 1° marzo 2025 se la Commissione proroga il termine <sup>(7)</sup>, saranno disimpegnati qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti di chiusura entro tale data.

A norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento FEAD <sup>(8)</sup>, l'ultimo anno del periodo di programmazione per i programmi FEAD al quale gli Stati membri possono assegnare risorse aggiuntive REACT-EU è il 2021 o, se del caso, il 2022. A norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 3, dello stesso regolamento, gli impegni non utilizzati relativi alle risorse aggiuntive saranno disimpegnati nel corso della chiusura.

#### 4.2. Liquidazione del prefinanziamento

La Commissione liquiderà il prefinanziamento versato agli Stati membri al più tardi al momento della chiusura del programma <sup>(9)</sup>. Ciò vale anche per il prefinanziamento aggiuntivo versato a valere sulle risorse REACT-EU <sup>(10)</sup>.

Gli importi versati a titolo di prefinanziamento devono essere giustificati dalle spese ammissibili dichiarate al più tardi alla chiusura del programma. Tuttavia la liquidazione del prefinanziamento può iniziare solo quando il programma ha ricevuto il contributo massimo del FEAD stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma. In tal caso, la Commissione utilizzerà le spese ammissibili incluse nella richiesta di pagamento per liquidare il prefinanziamento. La liquidazione sarà ultimata solo dopo l'accettazione dei conti.

#### 4.3. Calcolo del saldo finale

Per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, la Commissione rimborserà il 90 % dell'importo richiesto da uno Stato membro nella domanda di pagamento intermedio, applicando il tasso di cofinanziamento alle spese pubbliche ammissibili indicate nelle domande di pagamento, purché vi siano impegni disponibili nel programma. L'impatto di REACT-EU sul tasso di cofinanziamento sarà preso in considerazione al momento del calcolo della chiusura.

La Commissione determinerà l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile finale come descritto nell'articolo 50 del regolamento FEAD. L'articolo 50, paragrafo 6, del regolamento FEAD stabilisce che la Commissione calcola l'importo imputabile al Fondo per il periodo contabile sulla base dei conti accettati, tenendo conto sia degli importi contabilizzati, sia dei pagamenti totali effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile.

<sup>(4)</sup> Articolo 9 del regolamento FEAD.

<sup>(5)</sup> Articolo 61, paragrafo 4, del regolamento FEAD.

<sup>(6)</sup> Modificato dal regolamento (UE) 2020/559 del 23 aprile 2020.

<sup>(7)</sup> Articolo 59, paragrafo 2, del regolamento FEAD.

<sup>(8)</sup> Modificato dal regolamento (UE) 2021/177 del 10 febbraio 2021.

<sup>(9)</sup> Articolo 44, paragrafo 4, del regolamento FEAD.

<sup>(10)</sup> Articolo 6 bis, paragrafo 4, del regolamento FEAD, come modificato dal regolamento (UE) 2021/177 del 10 febbraio 2021.

Una volta calcolato l'importo imputabile al Fondo, la Commissione liquiderà il saldo rimanente del prefinanziamento.

In linea con l'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento FEAD, l'importo del saldo finale versato dal Fondo non deve superare l'importo massimo del contributo a titolo del Fondo, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il risultante importo da pagare/recuperare calcolato secondo le regole di cui sopra costituirà il saldo finale del programma.

#### 4.4. Over-booking

L'over-booking è la prassi seguita dagli Stati membri di dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo del Fondo stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

Poiché le domande di pagamento sono cumulative solo entro un determinato periodo contabile, se un programma raggiunge il contributo massimo del Fondo stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma prima del periodo contabile finale, le spese dichiarate alla Commissione in eccesso rispetto al contributo massimo del Fondo non saranno riportate al periodo contabile successivo.

Le autorità di certificazione possono pertanto decidere che gli importi iscritti nel loro sistema contabile in un periodo contabile siano dichiarati alla Commissione in un periodo contabile successivo o addirittura nel periodo contabile finale.

Tenuto conto di quanto precede, e qualora gli Stati membri desiderino disporre di spese in over-booking nel periodo contabile finale, essi potrebbero astenersi dal dichiarare alla Commissione spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma in qualsiasi periodo contabile precedente quello finale e utilizzare tali spese per soddisfare le esigenze del programma. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di dichiarare le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma solo nel periodo contabile finale, a meno che non debbano dichiararle in un precedente periodo contabile in sostituzione degli importi irregolari individuati (entro i limiti del contributo del Fondo).

Se le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma non sono necessarie prima del periodo contabile finale, gli Stati membri dovrebbero dichiararle alla Commissione solo nel periodo contabile finale, comprese quelle sostenute e pagate durante i periodi contabili precedenti <sup>(11)</sup>. Le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma dichiarate alla Commissione nel periodo contabile finale saranno prese in considerazione contestualmente e successivamente alla chiusura in sostituzione degli importi irregolari (dichiarati in qualsiasi periodo contabile, compreso il periodo contabile finale) individuati successivamente. Fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento FEAD, gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari, individuati dopo la presentazione dei conti del periodo contabile finale/dopo la chiusura, utilizzando le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma.

### 5. RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE ALLA CHIUSURA

A norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione <sup>(12)</sup>, la relazione di attuazione finale redatta alla chiusura deve comprendere gli elementi seguenti:

- informazioni sull'attuazione del programma, con riferimento agli indicatori comuni utilizzati per le operazioni parzialmente o totalmente concluse;
- informazioni e valutazione delle azioni che tengano conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 11, e, se del caso, paragrafo 13, del regolamento FEAD.

I dati contenuti nella relazione di attuazione finale devono riferirsi soltanto a quanto è stato distribuito dalle operazioni sostenute nell'ambito del programma entro il 31 dicembre 2023. I prodotti alimentari o l'assistenza materiale di base acquistati ma non distribuiti entro la fine del 2023 non dovrebbero essere inclusi nella relazione di attuazione finale.

Inoltre gli Stati membri in cui sono attuati programmi operativi per l'inclusione sociale delle persone indigenti (programma operativo di tipo II) dovrebbero fornire:

- dati relativi agli indicatori specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati;

<sup>(11)</sup> Gli Stati membri possono chiedere la chiusura anticipata se hanno svolto tutte le attività connesse all'attuazione del programma. In tali casi, sarà considerato quale periodo contabile finale del programma un periodo contabile precedente (prima di quello compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024).

<sup>(12)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 34).

- informazioni sui cambiamenti negli indicatori di risultato;
- informazioni e valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

## 6. IRREGOLARITÀ

I conti di ciascun periodo contabile, compreso quello finale, devono comprendere:

- gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile;
- gli importi da recuperare al termine del periodo contabile; e
- gli importi non recuperabili <sup>(13)</sup>.

Il formato per la comunicazione dei ritiri e dei recuperi, degli importi da recuperare e degli importi non recuperabili è stabilito nel modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione <sup>(14)</sup> (rispettivamente appendici 2, 3 e 4).

Gli Stati membri devono indicare la ripartizione degli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile e dei recuperi pendenti al termine del periodo contabile per ogni periodo contabile in cui è stata dichiarata la spesa corrispondente.

### 6.1. Trattamento delle irregolarità nel periodo contabile finale

Poiché dopo la richiesta finale di pagamento intermedio da presentare entro il 31 luglio 2024 nessuna domanda di pagamento successiva può essere presentata alla Commissione, le detrazioni necessarie (anche se possono riferirsi alle spese dichiarate nei precedenti periodi contabili) devono essere effettuate nei conti del periodo contabile finale e comunicate nell'appendice 5 del modello di rendicontazione.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento FEAD, uno Stato membro può decidere di escludere le spese dai conti del periodo contabile finale a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese. Se tali spese risultano successivamente legittime e regolari, non possono essere ridichiarate perché non vi saranno successive richieste di pagamento intermedio in cui includerle.

### 6.2. Importi da recuperare e importi non recuperabili

Nei conti del periodo contabile finale gli Stati membri possono indicare gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili relativi alle spese dichiarate non solo nei precedenti periodi contabili, ma anche nel periodo contabile finale <sup>(15)</sup>. Essi possono inoltre indicare nei conti del periodo contabile finale gli importi diventati da recuperare o non recuperabili dopo il termine del periodo contabile finale ma prima della presentazione dei documenti di chiusura <sup>(16)</sup>.

La Commissione escluderà dal calcolo del saldo finale gli importi dichiarati come da recuperare e non recuperabili <sup>(17)</sup>.

La Commissione deciderà se rimborsare gli importi dichiarati attingendo al bilancio dell'UE, sulla base dell'esito della procedura di recupero e/o della valutazione della Commissione in merito agli importi non recuperabili, effettuata in linea con la procedura stabilita nel regolamento delegato (UE) 2016/1986 della Commissione <sup>(18)</sup>. Gli importi comunicati nelle appendici 3 e 4 dei conti e relativi alle spese dichiarate nel periodo contabile finale dovrebbero essere inclusi nella colonna A dell'appendice 1 dei conti per consentirne l'eventuale rimborso futuro a titolo del bilancio dell'UE, in attesa dell'esito delle relative procedure o valutazioni.

<sup>(13)</sup> Articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEAD.

<sup>(14)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 1).

<sup>(15)</sup> Al fine di consentire agli Stati membri di avvalersi della possibilità di dichiarare non recuperabili gli importi da recuperare relativi al periodo contabile finale del periodo di programmazione alla chiusura o dopo la chiusura.

<sup>(16)</sup> Pacchetto di affidabilità per il periodo contabile finale.

<sup>(17)</sup> Ne risulterà un importo inferiore da pagare o liquidare in caso di saldo finale positivo o un importo più elevato da recuperare nei casi per i quali il saldo finale è un recupero.

<sup>(18)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1986 della Commissione, del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 1).

Lo Stato membro dovrebbe informare quanto prima la Commissione in merito all'esito della procedura di recupero in corso.

Se uno Stato membro giunge alla conclusione che gli importi non recuperabili debbano essere imputati al bilancio dell'UE, esso dovrebbe presentare alla Commissione una richiesta di conferma di tale conclusione utilizzando il modulo di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1986 della Commissione <sup>(19)</sup>. La Commissione determinerà se imputare gli importi non recuperabili al bilancio dell'UE conformemente alle norme di cui all'articolo 3 del regolamento delegato. Si tratta degli importi non recuperabili inclusi nell'appendice 4 («importi irrecuperabili») dei conti del programma di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione e anche degli importi inclusi nell'appendice 3 («importi da recuperare») del medesimo allegato come importi da recuperare e che potrebbero diventare non recuperabili dopo la presentazione dei conti per il periodo contabile finale.

### **6.3. Rischio di irregolarità che comportano ulteriori controlli da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione**

Se è individuato un rischio di irregolarità che comporta ulteriori controlli da parte delle autorità del programma sulle spese già dichiarate alla Commissione, le autorità nazionali devono rispettare le scadenze seguenti:

- per le spese dedotte dai conti di un periodo contabile precedente quello finale a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento FEAD, gli ulteriori controlli devono essere completati in tempo per consentire di dichiarare le spese al più tardi nella domanda finale di pagamento intermedio, il cui termine di presentazione è il 31 luglio 2024;
- in caso di rischio di irregolarità che comportino ulteriori controlli sulle spese dichiarate nel periodo contabile finale, la decisione in merito alla legittimità e regolarità delle spese e, di conseguenza, la decisione di mantenere tali spese o di detrarle dai conti del periodo contabile finale dovrebbe essere adottata al momento della presentazione dei conti, il cui termine è il 15 febbraio 2025, o il 1° marzo 2025, se prorogato dalla Commissione.

## **7. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA**

### **7.1. Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura**

Gli Stati membri devono presentare i documenti di chiusura entro il 15 febbraio 2025 <sup>(20)</sup>. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può prorogare tale termine al 1° marzo 2025 a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario <sup>(21)</sup>.

La Commissione disimpegna automaticamente la parte degli impegni ancora aperta qualora uno qualsiasi dei documenti di chiusura non sia stato presentato entro il termine del 15 febbraio 2025 (o il 1° marzo 2025, se il termine è stato prorogato) <sup>(22)</sup>. In tali casi, la chiusura del programma sarà effettuata sulla base delle informazioni disponibili.

La mancata presentazione di uno dei documenti di chiusura può indicare una grave carenza nel sistema di gestione e di controllo del programma che mette a rischio il contributo dell'UE già versato al programma. In tali casi, la Commissione può decidere di imporre una rettifica finanziaria.

### **7.2. Modifica dei documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione**

Gli Stati membri non possono modificare i documenti di chiusura dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a meno che la Commissione richieda una modifica o in caso di errori materiali.

<sup>(19)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1986 della Commissione, del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 1).

<sup>(20)</sup> Articolo 48 e articolo 52, paragrafo 1, del regolamento FEAD e articolo 63, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

<sup>(21)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

<sup>(22)</sup> Articolo 59, paragrafo 2, del regolamento FEAD.

### 7.3. Disponibilità dei documenti

In linea con l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento FEAD, il periodo di conservazione dei documenti potrebbe essere interrotto in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

## 8. CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI CHIUSURA

### 8.1. Relazione di attuazione finale

In linea con l'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento FEAD, la relazione di attuazione finale deve contenere tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione <sup>(23)</sup>.

Le informazioni contenute nella relazione di attuazione finale devono essere coerenti con la relazione di controllo finale, la dichiarazione di chiusura e la dichiarazione finale delle spese.

In linea con l'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento FEAD, la Commissione esaminerà la relazione di attuazione finale e informerà lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Se la Commissione non esprime osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s'intenderà accettata.

Gli Stati membri avranno due mesi di tempo per rispondere alle osservazioni della Commissione sulla relazione di attuazione finale. Su richiesta dello Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine di altri due mesi. La relazione di attuazione finale sarà accettata se la Commissione non ha osservazioni o se tutte le osservazioni della Commissione ricevono un seguito adeguato.

### 8.2. Conti

Come per qualsiasi altro periodo, i conti relativi al periodo contabile finale devono includere le informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento FEAD. La struttura dei conti è stabilita nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione <sup>(24)</sup>.

L'esame e l'accettazione dei conti del periodo contabile finale seguono le stesse norme per l'esame e l'accettazione dei conti di qualsiasi altro periodo contabile.

La Commissione seguirà le procedure pertinenti per esaminare e accettare i conti del periodo contabile finale e comunicherà allo Stato membro, entro il 31 maggio 2025, se accetta i conti come completi, accurati e veritieri <sup>(25)</sup>.

### 8.3. Dichiarazione di affidabilità di gestione e sintesi annuale

Come per tutti i periodi contabili, la struttura della dichiarazione di affidabilità di gestione per il periodo contabile finale figura nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1386 della Commissione <sup>(26)</sup>.

### 8.4. Parere di audit e relazione di controllo

Come per tutti i periodi contabili, la struttura del parere di audit per il periodo contabile finale figura nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1386 della Commissione.

Come per qualsiasi altro periodo contabile, la struttura della relazione di controllo per il periodo contabile finale figura nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1386 della Commissione.

<sup>(23)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 34).

<sup>(24)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 1).

<sup>(25)</sup> Articolo 50 del regolamento FEAD.

<sup>(26)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1386 della Commissione, del 12 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo (GU L 214 del 13.8.2015, pag. 9).

La relazione di controllo per il periodo contabile finale dovrebbe comprendere inoltre:

- informazioni sulle risultanze in sospeso derivanti dagli audit svolti dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea, che dovrebbero essere fornite nella sezione 8 della relazione di controllo («Altre informazioni»);
- una dichiarazione sull'affidabilità dei dati relativi agli indicatori.

Nella relazione di controllo del periodo contabile finale, le autorità nazionali di audit dovrebbero giungere alla conclusione che i dati relativi agli indicatori sono affidabili. Dovrebbero inoltre fornire una valutazione finale del requisito fondamentale 6 «Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit», di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione <sup>(27)</sup>. Tale valutazione finale dovrebbe includere in particolare una conferma della correttezza dei dati aggregati comunicati alla Commissione.

#### **9. PAGAMENTO DEL SALDO FINALE**

La Commissione pagherà il saldo finale entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva <sup>(28)</sup>.

Ciò non pregiudica la facoltà della Commissione di interrompere il termine per il pagamento del saldo finale o di sospendere il pagamento.

#### **10. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ**

La Commissione può sollevare le questioni relative alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese dei conti accettati dopo il pagamento del saldo finale e la chiusura del programma.

La chiusura del programma non pregiudica il potere della Commissione di imporre rettifiche finanziarie a norma degli articoli 55 e 56 del regolamento FEAD.

---

<sup>(27)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (G.U. L 48 del 20.5.2014, pag. 54).

<sup>(28)</sup> Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento FEAD.